

Release motori di calcolo Epheso

In attesa di conoscere le “novità pensionistiche” apportate con la Legge di Bilancio 2025, l’aggiornamento appena rilasciato implementa importanti novità che riguardano i futuri pensionati a partire dal 1° gennaio 2025, nonché la Riforma previdenziale che ha interessato la Cassa Forense.

Di seguito nello specifico le novità.

NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026: RIDUZIONI TRA L’1,5% E IL 2,2%

Con il decreto n. 436 del 20 novembre 2024, il Ministero del Lavoro fissa i coefficienti di trasformazione applicabili nel biennio 2025/2026. Definiti per legge, come stabilito dalla Riforma Dini che li ha introdotti per la prima volta, i coefficienti sono calcolati tenendo conto della speranza di vita del soggetto alla data di pensionamento, ma non dipendono dal sesso o dalla presenza o meno del coniuge. Essi devono essere aggiornati con cadenza biennale a partire dal 2019 e, pertanto, **i nuovi coefficienti saranno in vigore per le pensioni erogate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il nuovo aggiornamento torna a essere negativo con una riduzione che va dall’1,55% per i pensionati con 57 anni di età al 2,18% in corrispondenza del 71° anno di età rispetto agli attuali valori.** Ciò sta a significare che la speranza di vita media torna a salire, contrariamente a quanto era emerso nel biennio precedente, ove l’aumento della mortalità e la riduzione della speranza di vita causati dalla pandemia, avevano fatto sì che i coefficienti di trasformazione (per l’unica volta da quando sono stati introdotti) risultassero migliorativi rispetto a quelli applicati per i pensionati del biennio precedente.

Età	1996 2009	2010 2012	2013 2015	2016 2018	2019 2020	2021 2022	2023 2024	2025 2026	Differenza 2023-2025
57	4,72%	4,42%	4,30%	4,25%	4,20%	4,19%	4,27%	4,20%	-1,55%
58	4,86%	4,54%	4,42%	4,35%	4,30%	4,29%	4,38%	4,31%	-1,60%
59	5,01%	4,66%	4,53%	4,47%	4,41%	4,40%	4,49%	4,42%	-1,65%
60	5,16%	4,80%	4,66%	4,59%	4,53%	4,52%	4,62%	4,54%	-1,71%
61	5,33%	4,94%	4,80%	4,72%	4,66%	4,64%	4,74%	4,66%	-1,75%
62	5,51%	5,09%	4,94%	4,86%	4,79%	4,77%	4,88%	4,80%	-1,78%
63	5,71%	5,26%	5,09%	5,00%	4,93%	4,91%	5,03%	4,94%	-1,83%
64	5,91%	5,43%	5,26%	5,16%	5,08%	5,06%	5,18%	5,09%	-1,85%
65	6,14%	5,62%	5,44%	5,33%	5,25%	5,22%	5,35%	5,25%	-1,91%
66	6,38%	5,83%	5,62%	5,51%	5,42%	5,39%	5,53%	5,42%	-1,95%
67	6,64%	6,05%	5,83%	5,70%	5,60%	5,58%	5,72%	5,61%	-2,01%
68	6,93%	6,27%	6,05%	5,91%	5,80%	5,77%	5,93%	5,81%	-2,07%
69	7,23%	6,53%	6,28%	6,13%	6,02%	5,99%	6,15%	6,02%	-2,11%
70	7,56%	6,80%	6,54%	6,38%	6,26%	6,22%	6,40%	6,26%	-2,14%
71	-	-	6,54%	6,38%	6,51%	6,47%	6,66%	6,51%	-2,18%

L’ISTAT DIFFONDE IL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2025: AUMENTO DI OLTRE IL 3,6%

Con la nota protocollo n. 2545394/24 del 5 novembre 2024 l’Istat ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente al 2024. **Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2024, risulta pari a 0,036622 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,036622.** Ciò sta a significare che,

per i lavoratori che andranno in pensione a partire dal 1° gennaio 2025, il montante accumulato al 31 dicembre 2023 dovrà essere rivalutato per tale valore; mentre i contributi versati nell'anno 2024 non saranno oggetto di alcuna rivalutazione.

Anno	Montante al	Coefficiente di rivalutazione	Tasso di capitalizzazione
1997	31-dic-96	1,055871	0,055871
1998	31-dic-97	1,053597	0,053597
1999	31-dic-98	1,056503	0,056503
2000	31-dic-99	1,051781	0,051781
2001	31-dic-00	1,047781	0,047781
2002	31-dic-01	1,043698	0,043698
2003	31-dic-02	1,041614	0,041614
2004	31-dic-03	1,039272	0,039272
2005	31-dic-04	1,040506	0,040506
2006	31-dic-05	1,035386	0,035386
2007	31-dic-06	1,033937	0,033937
2008	31-dic-07	1,034625	0,034625
2009	31-dic-08	1,033201	0,033201
2010	31-dic-09	1,017935	0,017935
2011	31-dic-10	1,016165	0,016165
2012	31-dic-11	1,011344	0,011344
2013	31-dic-12	1,001643	0,001643
2014	31-dic-13	0,998073	-0,001927
2015	31-dic-14	1,005058	0,005058
2016	31-dic-15	1,004684	0,004684
2017	31-dic-16	1,005205	0,005205
2018	31-dic-17	1,013478	0,013478
2019	31-dic-18	1,018254	0,018254
2020	31-dic-19	1,019199	0,019199
2021	31-dic-20	1,000215	0,000215
2022	31-dic-21	1,009973	0,009973
2023	31-dic-22	1,023082	0,023082
2024	31-dic-23	1,036622	0,036622

Conviene sottolineare che nel modello di calcolo Epheso i citati adeguamenti dei coefficienti di conversione e rivalutazione sono già ipotizzati. Gli incrementi della speranza di vita e l'andamento atteso del tasso di crescita del Pil sono allineati al modello della Ragioneria dello Stato per le previsioni a lungo termine del sistema previdenziale. Lo scostamento tra previsioni e consolidato è sufficientemente al di sotto del margine di errore del 2%.

RIFORMA CASSA FORENSE: A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025 ANCHE LA PENSIONE DEGLI AVVOCATI SARA' CALCOLATA COL CONTRIBUTIVO

Con l'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 si conclude il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense. Il nuovo Regolamento sarà in vigore a partire dal primo gennaio 2025. Le principali modifiche introdotte sono:

- **Passaggio al sistema contributivo**

A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista l'introduzione del sistema di calcolo contributivo "pro rata" delle prestazioni pensionistiche.

Agli attuali iscritti si applica il sistema di calcolo misto che prevede una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024.

Gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto alla "pensione unica di vecchiaia contributiva", calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo.

- **Requisiti per il diritto alla prestazione**

Rimangono invariati i requisiti per il diritto a pensione dei professionisti già iscritti, a cui si applica il regime di calcolo misto.

Per i professionisti cui si applica il regime di calcolo integralmente contributivo la pensione potrà essere ottenuta:

- all'età di 70 anni con almeno 5 anni di contributi versati;
- all'età di 65 anni con almeno 35 anni di contributi versati e un importo alla decorrenza almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno.

- **Riduzione dei contributi minimi**

Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di € 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di € 3.355,00 e € 850,00.

- **Revisione aliquote contributive**

Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.

Il tetto reddituale del 2025 è pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.

- **Modulare volontaria**

La percentuale della contribuzione modulare volontaria massima sale dal 10% al 20% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale. Un istituto che consente su base volontaria, con piena deducibilità per i professionisti che non si avvalgono del regime forfetario, di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.

- **Integrazione al minimo**

L'importo del trattamento minimo è stato gradualmente adeguato in coerenza con la riduzione del contributo minimo. Sarà 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, 11.400 euro nel successivo biennio e 10.250 euro a partire dal 2029, con rivalutazione di tale importo dal 2030.